

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/06/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art.5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 - Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10 - Costo di gestione
- Art. 11 - Determinazione della tariffa
- Art. 12 - Articolazione della tariffa
- Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 - Scuole statali
- Art. 19 - Tributo giornaliero
- Art. 20 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Riduzioni per il riciclo
- Art. 24 - Riduzioni per il recupero interno
- Art. 25 - Rateizzazione
- Art. 26 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 27 - Obblighi di comunicazione per uscita e reintegro da/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni di servizio
- Art. 29 - Agevolazioni
- Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 30 bis - Bonus sociale rifiuti (Bonus TARI nazionale)

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 32 - Poteri del Comune
- Art. 33 - Accertamento
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Riscossione
- Art. 36 - Interessi
- Art. 37 - Rimborsi
- Art. 38 - Somme di modesto ammontare
- Art. 39 - Contenzioso

Art. 40 – Reclami, richieste di informazioni, richieste di rettifica degli importi

TITOLO VI – ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA

Art.41 – Consegna delle attrezzature

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42 - Entrata in vigore e abrogazioni

Art.43 - Clausola di adeguamento

Art.44 - Disposizione transitoria

Allegati

A - Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1 comma 369 della Legge 7 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
3. Per quanto non direttamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e il Regolamento Generale delle entrate comunali.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si rinvia alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Come da disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

8. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, del riciclo o dello smaltimento rimane in capo esclusivamente al produttore.

Art.4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni dei confini comunali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno un lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;
- i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo viene applicato d'ufficio il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni del 100% per infedele dichiarazione.

4. Non sono esclusi dal pagamento della TARI gli immobili e le superfici possedute ed utilizzate da enti ecclesiastici, enti benefici, associazioni no-profit e simili se effettivamente utilizzati e con contratti attivi di servizi pubblici a rete.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norme dell'art. 24 della legge 31 luglio 2022, n. 179), a condizione che siano prodotte, a richiesta dell'ente, le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso i soggetti autorizzati;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

3. Laddove non sia possibile rilevare l'area di specifica produzione di rifiuti speciali o pericolosi, il cui smaltimento deve comunque essere comprovato, si applica una riduzione del 50% della metratura della superficie tassabile, esclusivamente per i locali e le aree ove avviene tale produzione, corrispondente alla riduzione del 50% della parte variabile della tariffa come definita in seguito.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Il responsabile del tributo può eccezionalmente confermare la riduzione del 50% della parte variabile nel caso in cui la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate sia comunicata al Comune oltre la scadenza del mese di marzo, purché tale documentazione sia consegnata entro la data di approvazione annuale del piano tariffario per l'anno in corso.

6. Nel caso in cui la documentazione sia consegnata successivamente a tale data, la riduzione del 50% della parte variabile viene applicata esclusivamente per la frazione di anno che decorre fra la data di consegna della documentazione e il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti con esclusione delle parti con altezza inferiore a 1.50 m. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m² per colonnina di erogazione.

5. Per le utenze domestiche, sono da considerarsi atte a produrre rifiuti le superfici appartenenti alle categorie catastali del Gruppo A (abitazioni, castelli, palazzi) ad esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati) le cui superfici devono essere considerate come utenze non domestiche. Sono, inoltre, da considerarsi atte a produrre rifiuti le superfici appartenenti al Gruppo C, categoria C2, C6 e C7, ossia tutte le categorie che potenzialmente possono usufruire dell'esenzione IMU in quanto considerabili pertinenze dell'abitazione principale. Le superfici afferenti alle categorie C2, C6 e C7 sono, in ogni caso, da considerarsi atte a produrre rifiuti anche nel caso in cui non usufruiscano dell'esenzione IMU. Solo per il caso della categoria C7 (tettoie), è possibile richiedere l'esclusione dal pagamento della TARI se si tratta di tettoie aperte su tutti i lati o chiuse solamente su un lato. Il soggetto passivo è tenuto a dimostrare tali condizioni con adeguata ed esaustiva documentazione tecnica e fotografica.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il gettito derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, adottato ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti, come disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La Tassa Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel piano finanziario MTR-Arera.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo, come previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel piano finanziario MTR-Arera;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi di servizio tra utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti ka, kb, kc e kd previsti dall'allegato A del DPR n. 158/1999.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio oppure detratte o sommate al tributo dovuto nell'anno solare successivo.

Art.14 –Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione, e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione del Piano Tariffario annuale.
4. Agli utenti che ne facciano richiesta viene fornito un bidone per la raccolta di rifiuti verdi e sfalci, previo deposito cauzionale di € 10,00. Contestualmente viene sommata alla cifra totale, dovuta a titolo di TARI, una somma fissa annuale per ogni bidone.
5. Ogni anno, in occasione della determinazione delle tariffe dei servizi offerti dal Comune, viene stabilito l'ammontare della quota annua da versare per l'utilizzo del servizio di raccolta verde/sfalci.
6. In sede di determinazione annuale delle tariffe, effettuata tramite il Piano Tariffario, il gettito totale derivante dalla quota annua da versare per l'utilizzo del bidone per verde e sfalci viene detratto dal totale della quota variabile determinato dal Piano Finanziario.
7. Agli utenti che ne facciano richiesta viene fornito un bidone per la raccolta di pannoloni e pannolini.
8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre un costo annuo per l'utilizzo di tale bidone, da definirsi ogni anno in occasione della determinazione delle tariffe dei servizi offerti dal Comune.
9. In sede di determinazione delle tariffe, il gettito totale derivante dall'eventuale quota annua da versare per l'utilizzo del servizio di raccolta pannoloni/pannolini viene detratto dal totale della quota variabile determinato dal Piano Finanziario.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dalla data di variazione.
6. È in ogni caso vietato accorpare artificiosamente due o più nuclei famigliari che risultino in stati di famiglia anagrafici separati, generando un'unica utenza TARI. Nel caso in cui, da controlli eseguiti d'ufficio, fossero individuate singole utenze TARI che accorpano artificiosamente due o più nuclei famigliari anagraficamente distinti, l'Ufficio Tributi invia apposita segnalazione all'Ufficio Anagrafe

e alla Polizia Locale per le verifiche del caso circa la reale composizione degli stati di famiglia. In seguito ai risultati di tali accertamenti si provvede all'eventuale attivazione di singole pratiche per ogni nucleo distinto. Nel caso in cui l'artificioso accorpamento abbia condotto ad un minor versamento TARI nelle 5 annualità precedenti, si provvede all'emissione di appositi avvisi per il pagamento della differenza, maggiorata di una sanzione pari al 100% per infedele dichiarazione.

7. Nel caso in cui un componente del nucleo anagrafico sia stabilmente domiciliato in altra unità abitativa ricadente sul territorio di altro Comune, è possibile ridurre di un'unità il numero di occupanti, previa esibizione di una bolletta TARI intestata a tale soggetto e pagata ad altro Comune. Tale bolletta deve essere inderogabilmente intestata al soggetto che si intende escludere dal nucleo. Nel caso in cui il soggetto sia domiciliato stabilmente presso altro Comune, ma non abbia alcuna utenza TARI personalmente intestata, non è possibile ridurre il numero di componenti rispetto a quanto risulta dall'Anagrafe comunale, in coerenza con i regolamenti anagrafici che impongono il cambio di residenza nel caso in cui un soggetto risieda stabilmente per più di 20 giorni in luogo differente dall'indirizzo di residenza.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale devono essere attivate due distinte pratiche TARI, una domestica e una non domestica.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Limitatamente alle attività industriali, la tariffa applicabile è quella corrispondente all'effettivo utilizzo di ciascuna superficie, in deroga al principio di unicità della tariffa, per effetto delle norme introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica)

resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, con l'esclusione per le attività di commercio ambulante di cui al comma 838 e successivi dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli successivi per utenze non domestiche, mentre non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20 % nella parte variabile;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10% nella parte variabile;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10% nella parte variabile;
- d) abitazioni che si trovano a più di 1 km dal punto di raccolta, nel caso in cui il gestore del servizio di raccolta per giustificate ragioni non possa avvicinarsi ulteriormente all'abitazione: riduzione del 40% nella parte variabile. Tali utenze possono anche richiedere

la cessazione del servizio, con conseguente chiusura della pratica TARI, nel caso in cui decidano di non conferire, in nessun caso, i rifiuti al gestore e decidano di smaltire in autonomia i rifiuti, comunicando al Comune le modalità di smaltimento in autonomia;

- e) utenti che risiedono in una casa di riposo, sia nel Comune di Trinità che in altri Comuni, ma che mantengano attive le utenze nella precedente abitazione di residenza: riduzione del 30% nella parte variabile, solo sui fabbricati di precedente residenza;
- f) utenti che smaltiscano parte dei rifiuti tramite gestori diversi dal gestore comunale: riduzione del 20% nella parte variabile.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4. La riduzione di cui alla lettera f) si applica solo previo invio all'Ufficio Tributi dei formulari di smaltimento rilasciati dalle apposite ditte di smaltimento.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Ai sensi dell'art. 8 c. 3 del presente Regolamento, le utenze non domestiche che dimostrino, tramite apposita documentazione, lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi, si applica la riduzione del 50% della parte variabile, corrispondente ad una riduzione del 50% della metratura tassabile.

4. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 21.

Art. 23 – Riduzione per il riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i proprio rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 c. 649, secondo periodo, della legge 147/2013. Ai produttori che abbiano effettivamente avviato a riciclo i rifiuti, prodotti sulla superficie tassata, viene riconosciuto, dietro presentazione di apposita domanda, un parziale esonero dal pagamento del tributo in relazione alle quantità di rifiuti urbani avviati.

2. L'agevolazione viene riconosciuta sulla quota variabile della tariffa ed opera alle seguenti condizioni:

- l'avvio al riciclo va dimostrato a consuntivo attraverso la presentazione del formulario di identificazione;
- per riciclo si intendono le operazioni di cui all'art. 1 lettera u) dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'esonero dal pagamento del tributo è stabilito in relazione alla superficie oggetto di tassazione in misura percentuale pari al rapporto percentuale intercorrente tra la quantità di rifiuti avviati al recupero ed il coefficiente potenziale di produzione (kd) determinato in via presuntiva per la categoria tariffaria di appartenenza, come stabilito dal DPR n. 158/1999. In ogni caso la misura dell'agevolazione non può essere superiore al 70% della quota variabile della tariffa.

3. La richiesta di riduzione o esenzione con i giustificativi previsti va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza del beneficio.
4. In mancanza di dati certi per la determinazione della quota di riduzione, si procede con una riduzione del 20% della superficie tassata, corrispondente ad una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.

Art. 24 - Riduzioni per il recupero interno

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver recuperato internamente nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art.183, comma1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 20% del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4. all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25 - Rateizzazione

1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti. Il provvedimento di rateizzazione è emesso dal responsabile del tributo. Per ottenere la rateizzazione deve essere presentata apposita istanza scritta.
2. La rateizzazione può essere concessa:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo criteri definiti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
 - d) a discrezione del Responsabile dell'Ufficio Tributi in casi ritenuti eccezionali e particolari.
3. In caso di rateizzazione, al documento di riscossione devono essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità di applicare condizioni migliorative se ritenuto necessario in base alla singola situazione. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dall'utente entro la scadenza del termine di pagamento. Possono essere concesse rateizzazione anche in caso di richiesta successiva alla data di scadenza del tributo, purché la cifra dovuta non sia ancora stata sollecitata. In caso di richiesta di rateizzazione oltre la data di scadenza, la cifra dovuta sarà maggiorata degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa.
4. Le somme dovute non possono essere rateizzate per un periodo superiore a sei (6) mesi, fatta salva la possibilità di applicare condizioni migliorative se ritenuto necessario in base alla singola situazione.

5. Il mancato pagamento di una singola rata comporta l'immediata cessazione del beneficio rateale e le somme residue sono rimosse, mediante procedura esecutiva, in unica soluzione.

Art. 26 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo, i contribuenti interessati presentano apposita comunicazione.

Art. 27 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di all'art.26 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio tributi a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente appalto di servizi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri calcolati su strada carrozzabile nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Il tributo è ridotto del 40% nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti urbani presso le isole ecologiche comunali.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta agli altri casi espressamente previsti dalle leggi vigenti

2. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 21;

3. Sono altresì esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.

Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni e agevolazioni non sono cumulabili fra di loro. Nel caso di concomitanza di più condizioni che diano diritto a riduzioni e agevolazioni, si applica esclusivamente la riduzione più favorevole.

Art. 30 bis – Bonus sociale rifiuti (Bonus TARI nazionale)

1. Ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ed in particolare della deliberazione n. 355/2025/R/rif recante approvazione del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative del bonus sociale rifiuti (TUBR), nonché delle successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti, è riconosciuta ai nuclei familiari economicamente svantaggiati un'agevolazione tariffaria nazionale sotto forma di riduzione della TARI o della tariffa corrispettiva dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il bonus sociale rifiuti consiste in una riduzione pari al venticinque (25) per cento dell'importo dovuto dall'utenza domestica avente diritto, secondo i requisiti ISEE e le soglie economiche periodicamente determinate dalla normativa statale e dalla regolazione ARERA vigente pro tempore.

3. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene automaticamente mediante interoperabilità dei flussi informativi tra INPS, Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGate), Acquirente Unico, ARERA e soggetto gestore competente, senza necessità di specifica istanza da parte dell'utente, fatti salvi i casi di rettifica, verifica istruttoria, regolarizzazione documentale o correzione di anomalie informative previsti dalla disciplina applicabile.

4. Il riconoscimento, la quantificazione, la decorrenza, l'erogazione, le rettifiche, i conguagli, i recuperi e ogni ulteriore aspetto applicativo del bonus sociale rifiuti sono disciplinati dalla normativa statale e dalla regolazione ARERA pro tempore vigente, alle quali il presente regolamento si intende automaticamente adeguato senza necessità di espresso recepimento.

5. Il riconoscimento dell'agevolazione non estingue eventuali posizioni debitorie pregresse del contribuente verso il Comune per TARI non versata relativa ad annualità precedenti.

6. Qualora il beneficiario del bonus sociale rifiuti risulti titolare di debiti TARI definitivamente accertati, liquidi ed esigibili riferiti ad annualità pregresse, il relativo importo agevolativo è prioritariamente imputato, a titolo di compensazione interna contabile, all'estinzione totale o parziale delle predette posizioni debitorie, secondo l'ordine cronologico di formazione del debito, salvo diversa disposizione inderogabile prevista dalla normativa nazionale o dalla regolazione ARERA.

7. Dell'avvenuta compensazione è data formale comunicazione all'utente mediante indicazione nel documento di riscossione ovvero con separata comunicazione dell'Ufficio Tributi, recante evidenza dell'importo originariamente spettante, della quota compensata e dell'eventuale residuo beneficio riconosciuto.

8. Resta salva la facoltà dell'Ufficio Tributi di procedere a verifiche istruttorie e ai conseguenti recuperi, rettifiche o revoche del beneficio in caso di errore materiale, sopravvenuta insussistenza dei requisiti o difformità nei flussi informativi trasmessi dagli enti competenti.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da uno degli altri componenti del nucleo, c.d. coobbligati, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da soggetto da esso delegato;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni o da soggetto da esso delegato.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro e non oltre trenta (30) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
5. La richiesta può essere presentata a mezzo posta ordinaria, via e-mail all'indirizzo tributi@comune.trinita.cn.it, via PEC all'indirizzo trinita@cert.ruparpiemonte.it, tramite consegna allo sportello fisico previa prenotazione oppure, non appena le risorse informatiche lo renderanno disponibile, tramite sportello online sul sito del Comune.
6. La richiesta deve essere presentata mediante compilazione dell'apposito modulo elettronico scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o modulo cartaceo disponibile presso lo sportello comunale.
7. Per agevolare gli utenti, l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Tributi devono provvedere a fornire gli appositi moduli e ad assistere i cittadini nella loro compilazione, in occasione della presentazione della dichiarazione di residenza.
8. In seguito a richiesta di attivazione del servizio, il tempo massimo di riposta alla richiesta stessa è pari a 30 giorni, salvo impossibilità di processare la richiesta da parte dell'Ufficio Tributi per transitoria assenza di personale dipendente dovuta a cause di forza maggiore.
9. La risposta deve contenere il riferimento alla richiesta di attivazione, il codice utenza, il codice utente e la data a partire dalla quale decorre l'attivazione del servizio.
10. La richiesta di attivazione del servizio, ed il conseguente calcolo della TARI, produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio l'effettivo possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
11. Il gestore incaricato della raccolta deve consegnare all'utente le attrezzature per la raccolta entro 5 giorni lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta di attivazione del servizio.
12. Le richieste di variazione o cessazione del servizio devono essere inviate, dal dichiarante o da altro soggetto coobbligato, entro novanta (90) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Le richieste di variazione o cessazione possono essere inviate con le stesse modalità delle richieste di attivazione. L'Ufficio Tributi procede d'ufficio alle variazioni nel caso in cui si tratti di variazioni del numero di componenti del nucleo comunicate dall'Ufficio Anagrafe. L'Ufficio Tributi può procedere d'ufficio alle cessazioni nel caso in cui risulti evidente, in base alle informazioni rese disponibili dall'Ufficio Anagrafe in occasione di pratiche di mutazione di residenza, che nell'unità abitativa vi sia stato l'ingresso di un nuovo nucleo familiare. Ogni variazione d'ufficio deve essere comunicata all'intestatario della pratica TARI di cui trattasi.
13. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio è pari a trenta (30) giorni lavorativi. La risposta deve contenere il riferimento alla richiesta di variazione/cessazione, il codice utenza, il codice utente, la data a partire dalla quale decorre l'attivazione del servizio.
14. In caso di subentro di altro soggetto, se il precedente contribuente non presenta dichiarazione di cessazione entro i termini, il precedente contribuente non è comunque tenuto al pagamento della TARI a partire dal giorno del subentro se il tributo viene assolto dal nuovo subentrante.
15. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. In caso di omessa presentazione della richiesta di attivazione del servizio entro i termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento, il funzionario provvede ad attivare d'ufficio la pratica TARI, inserendo le informazioni desumibili dall'ufficio anagrafe (es. numero di componenti del nucleo familiare) e dalle visure catastali (es. superfici calpestabili) o da qualsiasi altro dato noto. La superficie calpestabile si ottiene moltiplicando la superficie catastale per il coefficiente 0.8. Nel caso in cui dalle visure catastali siano disponibili molteplici valori di superficie catastale dell'immobile, si utilizza la maggiore fra tutte. In caso di assenza di qualsiasi dato di superficie nella visura catastale, la superficie catastale è determinata moltiplicando il numero di vani catastali per una superficie di 20 m². In caso di totale assenza di informazioni su superfici e vani, si utilizza il doppio del valore di superficie minima considerato dall'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa in funzione del numero di occupanti (1 occupante = 28 m², 2 occupanti = 56 m², 3 occupanti = 84 m², 4 occupanti = 112 m², 5 occupanti = 132 m², 6 occupanti = 152 m² e così via).

Art. 33 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione degli importi dovuti può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal funzionario responsabile secondo le modalità previste dal presente Regolamento all'art. 25. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Sono applicabili le norme sul ravvedimento operoso, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele compilazione del modello di cui all'articolo 31, entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta di integrazione, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Ogni notifica eseguita a mezzo posta ordinaria o raccomandata comporta l'addebito al contribuente delle spese di notifica. In particolare, per le notifiche a mezzo raccomandata A/R, ogni anno la Giunta Comunale stabilisce la cifra da addebitare al contribuente, tenendo conto delle tariffe postali in vigore, delle spese di cancelleria (carta, buste, inchiostro stampante) e del tempo impiegato dal personale dipendente per la predisposizione e la spedizione dei documenti di notifica.

Art. 35 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, per posta elettronica o tramite consegna a domicilio realizzata da personale volontario individuato dalla Giunta Comunale, documenti di riscossione che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione, oppure al pagamento della prima rata. Il termine di pagamento della seconda rata è fissato in almeno 6 mesi a partire dalla data di scadenza della prima rata.
3. In linea generale, la riscossione avviene tramite due rate semestrali con scadenza 31 maggio e 30 novembre o in unica soluzione entro il 31 maggio. In base alle disposizioni previste dal comma precedente, l'emissione dei documenti di riscossione deve avvenire entro l'11 maggio di ogni anno.
4. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nell'emissione o nella ricezione del documento di riscossione non possono essere imputati all'utente. In tali casi il contribuente potrà effettuare il pagamento anche oltre la data di scadenza, entro un termine ragionevole e compatibile con il ritardo nella ricezione del documento.
5. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, l'emissione del documento di riscossione non possa avvenire entro l'11 maggio, le date di scadenza delle due rate potranno essere posticipate di conseguenza in seguito ad apposita Determinazione del Responsabile del Tributo. La scadenza della prima rata e della rata totale sarà fissata in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, coerentemente con quanto disposto dal comma 2, mentre la scadenza della seconda rata sarà fissata in almeno 6 mesi a partire dalla scadenza della prima rata.
6. È data, inoltre, facoltà al Responsabile dell'Ufficio Tributi di anticipare le date di scadenza della riscossione nel caso in cui le attività propedeutiche all'emissione dei documenti di riscossione (predisposizione e approvazione del PEF e del Piano TARI) si concludano in anticipo rispetto ai termini di Legge. Anche in tal caso, è necessario rispettare il criterio espresso al comma 2 che prevede il termine di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dei documenti di riscossione e mantenendo una distanza di 6 mesi fra la scadenza della prima e della seconda rata.

7. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante modello F24 di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997 al fine di garantire all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Il Comune non è responsabile in caso di mancato recapito dei documenti di riscossione a causa di disguidi elettronici, postali o di consegna da parte del personale volontario. È responsabilità dei cittadini contattare gli uffici comunali per richiedere il nuovo invio dei documenti di riscossione se non recapitati entro il termine del 31 maggio di ogni anno. In tal caso la data di scadenza della prima rata e del pagamento in unica soluzione sono posticipati al 30 giugno, mentre il termine di scadenza della seconda rata rimane fissato al 30 novembre.

Art. 36 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37 - Rimborsi

1. Il rimborso o la detrazione delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La detrazione viene eseguita sulle cifre dovute nelle annualità successive. La detrazione deve essere utilizzata in via prioritaria rispetto al rimborso.

Art. 38 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168 della L. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a € 3,00 per anno di imposta.

2. Allo scopo di ridurre le spese sostenute dal Comune per notifiche e spedizioni postali, in fase di accertamento, e per somme dovute inferiori a 30 € non ancora versate oltre la data di scadenza, il responsabile del Tributo può decidere di non procedere con l'invio dei relativi solleciti notificati, aggiungendo tali somme non ancora riscosse in aggiunta alle cifre dovute nelle annualità successive.

Art. 39 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 40 – Reclami, richieste di informazioni, richieste di rettifica degli importi

1. Il tempo massimo di risposta ad eventuali reclami scritti o richiesta di informazioni è pari a trenta (30) giorni lavorativi intesi come giorni di apertura dell'Ufficio Tributi. Sino a quando i giorni di apertura dell'Ufficio Tributi resteranno 2 a settimana, il tempo di risposta massimo si intende, quindi, pari a 15 settimane lavorative, salvo festività. In caso di aumento o diminuzione dei giorni di apertura dell'Ufficio, tale termine sarà adeguato di conseguenza.

2. Il tempo massimo di risposta ad eventuali richieste di rettifica degli importi addebitati è pari a sessanta (60) giorni lavorativi intesi come giorni di apertura dell'Ufficio Tributi. Sino a quando i giorni di apertura dell'Ufficio Tributi resteranno 2 a settimana, il tempo di risposta massimo si intende, quindi pari a 30 settimane lavorative, salvo festività. In caso di aumento o diminuzione dei giorni di apertura dell'Ufficio, tale termine sarà adeguato di conseguenza.

3. I reclami e le richieste possono essere inoltrate per via telefonica, via mail ordinaria, via PEC o mediante compilazione dell'apposito modulo elettronico scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o modulo cartaceo disponibile presso lo sportello comunale.

TITOLO VI – ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA

Art. 41 – Consegna delle attrezzature

1. Tutto quanto concerne la consegna delle attrezzature per la raccolta è competenza del gestore della raccolta.

2. Ad ogni utenza potrà essere consegnato un unico bidone per ogni tipologia, salvo particolari necessità che dovranno essere giustificate.

3. In caso di danneggiamento delle attrezzature, potrà esserne richiesta la sostituzione restituendo l'attrezzatura danneggiata. In caso di furto o smarrimento, potrà essere richiesta la fornitura di nuova attrezzatura previa denuncia di smarrimento/furto presentata all'Ufficio Tributi o al gestore della raccolta.

4. La fornitura di attrezzature particolari (bidoni di grandi dimensioni per ditte o condominiali) è subordinata al pagamento, da parte dell'utente, di tale attrezzatura in base al preventivo fornito dall'Ente territorialmente competente.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, è immediatamente eseguibile.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente Regolamento.

Art. 43 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributaria con particolare riferimento al Testo Unico per la Regolazione della Qualità dei Servizi di Gestione dei rifiuti Urbani (TQRIF) – Allegato A della Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif – ARERA.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere con riferimento al testo vigente delle norme stesse.

Art. 44 - Disposizione transitoria

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali con riferimento alle disposizioni regolamentari e di legge in vigore durante l'annualità di cui trattasi.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

COMUNI FINO a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e di riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche e istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, librerie, calzature, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club